

Regent Illuminazione srl Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

1. Generalità

- 1.1 Per tutte le forniture e prestazioni della Regent Illuminazione srl – appresso denominata per brevità Fornitore – valgono esclusivamente le seguenti condizioni di vendita e fornitura. Eventuali condizioni di acquisto del committente / acquirente obbligano il fornitore solo qualora siano state da quest'ultimo espressamente accettate per iscritto.
- 1.2 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni di Vendita e Fornitura siano o diventino inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle rimanenti clausole.
- 1.3 Preventivi, disegni ed altra documentazione che vengono consegnati al committente / acquirente durante le trattative contrattuali sono protetti per il fornitore dalle norme previste in materia di diritto di autore: essi rimangono di proprietà del fornitore e possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso del fornitore stesso. In caso di mancato conferimento dell'ordine, su richiesta del fornitore tutta la documentazione messa dallo stesso a disposizione deve venirgli immediatamente restituita.

2. Accettazione dell'ordine

Per quanto riguarda la tipologia e i quantitativi della fornitura gli ordini diventano vincolanti solo dopo l'avvenuta conferma d'ordine da parte del fornitore. In assenza di una tale conferma, è determinante la richiesta scritta del committente/acquirente.

Accordi verbali, in particolare patti accessori e promesse rilasciate da rappresentanti, necessitano della conferma scritta del fornitore.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1 Salvo diversa pattuizione i prezzi si intendono franco stabilimento o franco magazzino del committente / acquirente, con esclusione dei costi di imballo, di trasporto e di assicurazione e maggiorati dell'IVA come per legge.
- 3.2 Quando non sia stato concordato espressamente un prezzo fisso, i prezzi convenuti sono da considerarsi vincolanti fino alla data di fornitura indicata nella conferma d'ordine. In assenza di un termine di consegna concordato, il fornitore è vincolato ai prezzi convenuti per un periodo di quattro mesi dalla data della conferma d'ordine. Dopo tale periodo, in caso di aumenti dei costi intervenuti dopo la conferma dell'ordine, il fornitore è autorizzato a procedere ad adeguati aumenti di prezzo. Ciò non vale qualora vi siano ritardi nella consegna imputabili al fornitore.
- 3.3 Le condizioni di pagamento devono essere concordate. Assegni e tratte riscontabili vengono accettati solo pro solvendo e salvo buon fine. Tutte le spese connesse sono a carico del committente / acquirente.
- 3.4 In caso di supero dei termini di pagamento sono dovuti interessi in misura di 8 punti percentuali oltre il tasso base di interessi della Banca Centrale Europea, salvo che il fornitore non provi interessi passivi maggiori od il committente un onere inferiore.
- 3.5 La mancata osservanza delle condizioni di pagamento o la sussistenza di circostanze tali che possano diminuire l'affidabilità del committente comportano l'immediata esigibilità di tutti i crediti del fornitore. Il fornitore è autorizzato a restituire assegni o cambiali riscontabili accettati pro solvendo ed a pretendere il pagamento in contanti o la concessione di garanzie. Il fornitore è inoltre autorizzato a chiedere pagamenti anticipati per forniture non ancora eseguite, nonché a recedere dal contratto, scaduto infruttuosamente un ulteriore termine per l'adempimento concesso al committente / acquirente, o a richiedere il risarcimento dei danni in luogo della prestazione.
- 3.6 Sono esclusi i diritti del committente / acquirente alla ritenzione o alla compensazione con controcrediti, contestati dal fornitore e non ancora accertati con provvedimento passato in giudicato.

4. Termini di consegna e di accettazione

- 4.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione dell'ordine e dal pagamento dell'acconto convenuto. In mancanza di pattuizione di un termine di consegna fisso ed inderogabile, per tutti i termini di consegna e per tutte le scadenze vale un periodo di tolleranza di quattro settimane. I termini di consegna si considerano rispettati quando l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o il magazzino del fornitore prima della loro scadenza.
- 4.2 Eventi di forza maggiore presso il fornitore o i suoi subfornitori prorogano adeguatamente il termine di consegna. Ciò vale anche in caso di interventi delle autorità, di difficoltà di approvvigionamento di energia e di materie prime, di scioperi, serrate e di difficoltà di fornitura impreviste, se queste non sono imputabili al fornitore. In tali casi il fornitore potrà recedere in parte o in toto dal contratto e il committente / acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento dei danni conseguenti a tale recesso.
- 4.3 Qualora la consegna non sia stata eseguita dal fornitore nemmeno dopo che lo stesso è stato messo in mora per iscritto oppure dopo la scadenza di un ulteriore adeguato termine di consegna fissato per iscritto, il committente / acquirente, escluso ogni diverso o ulteriore diritto, potrà esigere un'indennità per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza del termine di mora, qualora il ritardo nella consegna sia dovuto a dolo oppure a grave colpa del fornitore o di un suo ausiliario. Tale indennità ammonterà al massimo allo 0,5% del prezzo pattuito per ogni settimana intera di ritardo, complessivamente però al massimo al 5% del prezzo della fornitura che – a causa del ritardo – non è stato possibile effettuare entro i termini concordati.
- 4.4 Sono consentite consegne parziali. Le consegne devono essere accettate dal committente / acquirente anche qualora presentino vizi o difetti di minore importanza, salvi ed im pregiudicati i suoi diritti di garanzia.
- 4.5 Al fornitore è espressamente consentito di procedere a modifiche, applicazioni e dotazioni degli oggetti della fornitura secondo lo stato raggiunto dal progresso della tecnica.

5. Imballaggio, spedizione, passaggio del rischio

- 5.1 Il fornitore sceglie a sua discrezione il tipo di imballaggio e la modalità di spedizione.
- 5.2 Il rischio passa in capo al committente / acquirente quando la merce lascia lo stabilimento o il magazzino del fornitore. Qualora la spedizione della merce subisca ritardi per motivi non imputabili al fornitore, il rischio passa con la comunicazione dell'avviso di pronta spedizione.

6. Patto di riservato dominio

- 6.1 Tutte le forniture sono effettuate con riserva di proprietà in favore del fornitore. Le forniture rimangono di proprietà del fornitore fino al soddisfo di tutti i suoi crediti nei confronti del committente / acquirente, e ciò anche qualora il prezzo di fattura per crediti singolarmente esposti è pagato. In caso di rapporto di conto corrente il riservato dominio sulla merce consegnata si intende anche a garanzia per la fattura o il saldo finale del fornitore.
- 6.2 La lavorazione o la trasformazione della merce fornita con riserva della proprietà da parte del committente si intende sempre effettuata nell'interesse e per conto del fornitore; il fornitore rimane quindi unico proprietario dell'oggetto lavorato o trasformato in deroga anche a quanto stabilito e precisato dagli articoli 939 e 940 c.c. che è destinato a garantire i crediti del fornitore ai sensi del precedente paragrafo 1.
- 6.3 La rivendita della merce fornita dal fornitore con riserva della proprietà è consentita al committente acquirente solo nell'esercizio della sua attività ordinaria e a condizione che egli concordi a sua volta anche con il proprio cliente un patto di riservato dominio ai sensi dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2. Il committente acquirente non può disporre della merce con patto di riservato dominio in altro modo, in particolare non può costituirlo in pegno a favore di terzi né trasferire la proprietà a titolo di garanzia.
- 6.4 In caso di rivendita il committente / acquirente cede già sin da ora al fornitore pro solvendo e ciò sino al soddisfo di tutti i crediti di quest'ultimo, i crediti che esso committente / acquirente potrà vantare a seguito della rivendita a terzi nonché gli eventuali ulteriori diritti spettantigli nei confronti dei propri clienti con tutti i diritti annessi e connessi. Resta inteso che la cessione sarà eseguita per crediti non inferiori ai crediti del fornitore relativi al prezzo della merce dallo stesso consegnata e successivamente rivenduta a terzi dal committente / acquirente. Su richiesta del fornitore, il committente / acquirente sarà obbligato a fornire tutte le informazioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione occorrenti al fornitore per far valere i propri diritti nei confronti dei clienti del committente / acquirente.
- 6.5 Se la merce con riserva della proprietà viene rivenduta dal committente / acquirente dopo la sua lavorazione o trasformazione ai sensi del precedente paragrafo 6.2 od insieme con altri materiali non di proprietà del fornitore, la cessione del credito del prezzo di rivendita ai sensi del paragrafo 6.4 opererà solo sino all'ammontare dell'importo della fattura relativa alla fornitura della merce con riserva della proprietà del fornitore.
- 6.6 Se il valore delle garanzie sussistenti a favore del fornitore supera di oltre il 20% l'ammontare dei suoi crediti complessivi, il fornitore è tenuto su richiesta del committente / acquirente a svincolare a sua scelta dalla garanzia proporzionalmente alcuni beni.
- 6.7 Qualora terzi intendano procedere all'esecuzione forzata o a provvedimenti di natura cautelare su beni detenuti dal committente / acquirente, ma sui quali sussiste la riserva di proprietà del fornitore il committente / acquirente sarà tenuto a dar pronta segnalazione ai terzi ed al fornitore. Pignoramenti o sequestri eseguiti sulla merce sulla quale insiste la riserva della proprietà in favore del fornitore devono essere comunicati immediatamente e senza indugio al fornitore. Le spese di difesa e di intervento sostenute dal fornitore sono a carico del committente / acquirente.
- 6.8 Quando, a norma delle precedenti condizioni, il fornitore esercita il diritto del riservato dominio riprendendo la merce fornita con riserva della proprietà, esso fornitore potrà liberamente vendere o vendere all'asta la merce. Per la ripresa della merce spetterà al committente / acquirente quanto ricavato dal fornitore dalla vendita a terzi, al massimo però il prezzo di acquisto a suo tempo convenuto. E' fatto comunque salvo il diritto del fornitore al risarcimento del maggior danno subito ed in particolare del lucro cessante.

7. Garanzia

Il fornitore risponde dei vizi o difetti della fornitura per un termine massimo di 24 mesi a decorrere dal passaggio del rischio, con esclusione di ulteriori diritti come di seguito specificato:

- 7.1 Contestazioni per difetti o vizi della cosa devono essere presentate, a pena di decadenza, per iscritto e comunque entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della merce. In presenza di vizi occulti il termine decorre dalla loro scoperta.
- 7.2 Se il reclamo è fondato ed è stato comunicato tempestivamente la garanzia comporta unicamente il diritto del committente / acquirente alla riparazione o alla sostituzione della merce, e così a scelta del fornitore.
- 7.3 Il fornitore non risponde comunque dei danni verificatisi in seguito ad atti di terzi, a un montaggio non effettuato a regola d'arte, a sovrasolicitazioni, sovratensioni od influssi chimici, ove ciò non sia imputabile a colpa grave o dolo del fornitore. Le precedenti cause comportano la perdita di ogni diritto di garanzia. Altrettanto vale in caso di riparazioni o di interventi sulla merce fornita effettuati dal committente / acquirente in proprio o da terzi.
- 7.4 Se il fornitore non fa fronte alle obbligazioni di garanzia ai sensi del precedente paragrafo 7.2 entro un termine adeguato e fissato per iscritto, il committente / acquirente potrà, a sua scelta, recedere dal contratto, chiedere una riduzione del prezzo di vendita corrispondente al valore del difetto (deprezzamento) oppure pretendere – nei limiti delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura – il risarcimento del danno in luogo della prestazione. Ulteriori diritti, in particolare quelli relativi al risarcimento dei danni consequenziali, indiretti e da lucro cessante, sono esclusi se non riconducibili a dolo o colpa grave del fornitore o dei suoi ausiliari oppure se trattasi di danni a persone.
- 7.5 Restano impregiudicati i diritti del committente acquirente contemplati dal D.P.R.

24 maggio 1998 nr. 224 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

- 7.6 Attività di progettazione e/o la determinazione della quantità della fornitura da parte del fornitore sono effettuate nell'esclusivo interesse del committente / acquirente. Il fornitore non assume alcuna responsabilità al riguardo, a meno che ad esso fornitore non possano venir imputati dolo o colpa grave.
- 7.7 Deroga al diritto di regresso. Il committente / acquirente ove sia successivamente a sua volta venditore della merce e dei materiali acquistati dal fornitore non avrà in alcun caso diritto di regresso nei confronti del fornitore per eventuali vizi o difetti di conformità della merce contestati dall'acquirente o consumatore finale.

8. Condizioni di garanzia per le lampade LED Regent

Per tutti gli apparecchi d'illuminazione a LED di produzione propria, a partire dall'anno 2012 ed installate da personale qualificato, Regent garantisce una garanzia di 5 anni a decorrere dalla data di consegna per i materiali comprovati e/o con difetti di fabbricazione. Regent si riserva il diritto di decidere sull'autorizzazione della garanzia dopo il test effettuato sul prodotto stesso. In caso di garanzia attestata, Regent ripara le parti difettose o sostituisce le stesse con articoli correttamente funzionanti provvedendo alla spedizione in sostituzione.

Tutte le spese accessorie alle prestazioni della garanzia (costi di sviluppo, costi d'installazione, di trasporto, messa in funzione, programmazione ecc.) sono a carico dell'acquirente.

Per ottenere il servizio di garanzia l'acquirente deve spedire la bolla di consegna accompagnata dalla fattura del prodotto all'ufficio commerciale della filiale nazionale Regent.

Le prestazioni ottenute dalle garanzie non producono né un'estensione del periodo di garanzia né fissano un nuovo periodo di garanzia per garanzie già in corso. La garanzia copre unicamente i guasti dell'intero prodotto che risultano da un difetto accertato del materiale di costruzione o di produzione. I limiti di responsabilità stabiliti sono conformi alla garanzia medesima.

Le condizioni della garanzia si applicano esclusivamente al di sopra del tasso di guasto nominale (0,2% per 1000 ore di servizio). La perdita di flusso luminoso nei moduli a LED è normale fino ad un valore dello 0,6% per 1000 ore di servizio e, conseguentemente, non è coperta da garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia le parti soggette a usura come hard disk, gli elaboratori ed i server, che contengono sia un hard disk sia delle parti d'usura meccaniche, oltre agli errori di software ed i virus.

9. Campioni e resi

- 9.1 I lampadari standard, ordinati quali campioni per esame (campioni standard), rimangono di proprietà della Regent Illuminazione srl. Se non vengono restituiti entro un termine massimo di 2 mesi, devono essere pagati. In ogni caso formeranno oggetto di fattura i lampadari che sono stati modificati o danneggiati dal destinatario. Campioni di lampadari saranno accettati in restituzione unicamente se non presentano danni, sono nell'imballaggio originale e se sussiste il previo accordo con la Regent Illuminazione srl; sarà comunque richiesta la corresponsione di un diritto amministrativo in misura del 20% del valore netto della merce. I costi del trasporto saranno a carico del cliente.
- 9.2 I campioni prodotti su specifica richiesta dell'interessato e costituenti modelli speciali saranno fatturati dal fornitore e non potranno essere restituiti.
- 9.3 In caso di forniture eseguite su disegni o modelli del committente quest'ultimo assume la piena responsabilità in merito a eventuali diritti industriali e di terzi.
- 9.4 Il fornitore è autorizzato, a suo insindacabile giudizio, a mettere a magazzino, a spese ed a rischio del committente / acquirente, le merci pronte per la spedizione, in relazione alle quali il committente / acquirente ha richiesto una spedizione in data successiva a quella originariamente concordata. Resta inteso che con la messa a magazzino della merce il prezzo di vendita convenuto diventerà immediatamente esigibile.
- 9.5 Restituzioni di merce verranno accettate dal fornitore solo previo accordo scritto e dietro rimborso spese forfaitario pari al 20% del prezzo. Eventuali rilavorazioni necessarie e spese per modifiche saranno fatturate a parte.

10. Protezione dati

Non vengono memorizzati i „dati sensibili“ dei nostri clienti / fornitori. I dati normali memorizzati presso di noi saranno trattati esclusivamente per finalità gestionali, contabili, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, in adempimento agli obblighi di legge, mediante l'elaborazione, la consultazione, il raffronto, la comunicazione / diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. Informativa ai sensi dell'art. 13 nel caso singolo e riservato. I dati possono essere comunicati a Società controllate o controllanti, a soggetti esterni operanti in Italia oppure all'estero, ad Istituti bancari per incassi e pagamenti. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del mantenimento e della prosecuzione dei rapporti in essere. E' possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

11. Luogo di adempimento e foro competente

- 11.1 Luogo di adempimento per tutte le obbligazioni risultanti dal contratto o dalle trattative contrattuali, comprese quelle derivanti da assegni e tratte, e quelle relative a garanzie spettanti o concesse al fornitore è la sede di Regent Illuminazione srl in Milano.
- 11.2 Per tutte le controversie derivanti, connesse alla fornitura di merce, alla prestazione di servizio o alle garanzie rilasciate in favore del committente foro competente esclusivo

è Milano. Il fornitore sarà comunque libero di adire anche il Tribunale del luogo ove il committente / acquirente ha la propria sede.

- 11.3 Si applica esclusivamente il diritto italiano con esclusione delle disposizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna l'11 aprile 1980.